

# **BOZZA del DPR preparata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco per sostituire l'attuale DPR 76/2004 (Regolamento del personale**

24 dicembre 2013 alle ore 15.24

Regolamento recante norme sui requisiti, le modalità di reclutamento e di impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, ed in particolare l'articolo 12

Visto l'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521; Visto il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto l'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

## **Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Personale volontario**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali secondo le modalità previste dal presente regolamento e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183

2

3. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, transitoriamente costituito, dagli ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio

negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell' articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

4. Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'amministrazione ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.

## **Articolo 2**

### **Elenchi del personale volontario**

1. In ogni Comando provinciale dei vigili del fuoco sono istituiti tre distinti elenchi del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come di seguito denominati:

elenco A: personale volontario per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

elenco B: personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

elenco C: personale volontario per la partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il personale iscritto nell' elenco C non effettua il soccorso tecnico urgente e non ha l' obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 8 e 9.

3. Il transito a domanda dei vigili volontari tra gli elenchi A e B è ammesso solo per le esigenze dell' amministrazione sulla base della effettiva possibilità d' impiego nei servizi istituzionali.

4. Non è ammesso il transito dall' elenco C agli elenchi A e B.

5. Per il personale volontario iscritto in qualità di atleta od orchestrale nell' elenco C viene costituito apposito albo tenuto dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

6. Nell' albo può essere iscritto anche il personale volontario di cui agli elenchi A e B, in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 5, comma 2 del presente regolamento, chiamato a partecipare alle manifestazioni sportive o musicali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## **Articolo 3**

### **Qualifiche**

1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:

a) vigile volontario per gli iscritti negli elenchi A e C;

b) capo squadra volontario e vigile volontario per gli iscritti nell' elenco B.

3

2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica.

3. Ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nell' esercizio delle attività istituzionali, il personale con la qualifica di caposquadra volontario svolge le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, i vigili volontari di cui

agli elenchi A e B svolgono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.

## **Articolo 4**

### **Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari**

1. Presso ciascun distaccamento volontario, il contingente del personale volontario dell' elenco B è determinato come segue:

a) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un caposquadra ogni cinque vigili

volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari;

b) almeno dieci e non più di sessanta vigili volontari.

2. Per particolari esigenze operative il contingente di cui al comma 1, può essere modificato con decreto del dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## **Capo II**

### **RECLUTAMENTO**

#### **Articolo 5**

##### **Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari**

1. I vigili volontari sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) idoneità psico - fisica ed attitudinale da accertarsi secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento;

d) età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;

e) residenza in un comune della provincia sede del comando, per l'iscrizione negli elenchi A e C;

f) residenza nell' ambito del territorio di competenza del distaccamento volontario per l' iscrizione nell' elenco B. In mancanza di detto requisito, il comandante provinciale valuta la richiesta di iscrizione, anche da parte di residenti in provincia limitrofa, sulla

base della effettiva possibilità d' impiego nei servizi istituzionali, sentito il capo distaccamento;

g) godimento dei diritti politici;

h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall' impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell' articolo 127, comma 1, lettera d) del DPR 10 gennaio 1957, n. 3;

4

i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all' articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

2. Per l' iscrizione nell' elenco C in qualità di atleta o d' orchestrale, al personale volontario è richiesto il possesso dei requisiti di età, di idoneità fisica, psichica ed attitudinale, nonché dei titoli sportivi e musicali previsti dall' articolo 145 e dall' articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Ai fini della sola partecipazione alle altre attività si prescinde dal possesso del requisito dell' età e della

idoneità psico-fisica di cui alle lettere c) e d).

3. Ai sensi dell' articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera c), sono a carico degli interessati gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, da effettuarsi presso le strutture pubbliche o private, anche convenzionate, ammesse dall' amministrazione. Sono a carico dell' amministrazione gli oneri per la visita medica generale, da effettuarsi a cura del medico incaricato del comando.

4. L' aspirante vigile volontario deve indicare, all' atto della presentazione della istanza, l' elenco a cui intende iscriversi, tra quelli di cui all' articolo 2 comma 1.

#### **Articolo 6**

##### **Transito negli elenchi del personale volontario del personale permanente**

1. Il personale permanente appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, cessato dal servizio a domanda, può chiedere di transitare in uno degli elenchi del personale volontario di cui all' articolo 2, comma 1, ove risulti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 5, salvo quello dell' età.
2. Il personale di cui al comma 1, è iscritto nella qualifica di vigile volontario. Il personale che chiede l' iscrizione nell' elenco B, è iscritto nella qualifica di capo squadra volontario se proveniente dal ruolo dei capo squadra e capo reparto di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217.
4. Il personale di cui al comma 1 conserva le specializzazioni e le qualificazioni possedute e può essere, altresì, utilizzato per la formazione del personale volontario, fermo restando il mantenimento degli specifici requisiti richiesti.
5. Per il personale di cui al comma 1 non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui all'articolo 8, comma 1.

#### **Articolo 7**

##### **Incompatibilità**

1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:
  - a) il personale in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  - b) il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni di appartenenza;
  - c) gli amministratori di società e i titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e i titolari di istituti, 5  
enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

#### **Articolo 8**

##### **Corsi di addestramento iniziale del personale volontario**

1. L' iscrizione negli elenchi A e B degli aspiranti vigili volontari a domanda, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 5, è subordinata al superamento di un corso di addestramento iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. Nel caso di esito negativo, è facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso. Un ulteriore esito negativo determina la mancata iscrizione negli elenchi del personale volontario.
2. Gli aspiranti vigili volontari sono assicurati contro gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata, derivante dalla partecipazione al corso di addestramento iniziale, restando esonerata l' amministrazione da ogni responsabilità, ai sensi dell' articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. La commissione esaminatrice per accertare l' idoneità dell' aspirante vigile volontario di cui al comma 1, è nominata con decreto del direttore regionale competente ed è composta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzioni di presidente e da due componenti appartenenti al ruolo dei direttivi o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio.

#### **Articolo 9**

##### **Corsi di formazione del personale volontario**

1. Il personale volontario, iscritto negli elenchi A e B può essere chiamato a partecipare ai corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.

2. Il personale volontario chiamato a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 1, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.
3. I periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione dei corsi di cui agli articoli. 8 e 10, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

#### **Articolo 10**

##### **Corsi periodici di addestramento del personale volontario**

1. Per poter essere richiamato in servizio, il personale volontario degli elenchi A e B è tenuto all'addestramento periodico. Le modalità e i programmi sono stabiliti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di appartenenza, al fine di garantire un numero di ore non inferiori a quindici trimestrali. Il personale dell'elenco B svolge l'addestramento sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento.

6

2. Nel caso in cui il personale volontario non svolga l'addestramento per un periodo superiore a 3 mesi, il richiamo in servizio è subordinato ad un periodo addestrativo di almeno quindici ore.
3. La partecipazione effettiva al soccorso tecnico urgente può essere valutata ai fini del raggiungimento del monte ore di addestramento trimestrale obbligatorio, nei limiti del programma di cui al comma 1 ed in relazione alla tipologia degli interventi di soccorso effettuati.

#### **Articolo 11**

##### **Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario**

1. Il capo del distaccamento volontario è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna del distaccamento, nonché della manutenzione dei beni dell'amministrazione.
2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile; esso è conferito, sentito il personale volontario in servizio, con provvedimento dal competente Comandante provinciale a un volontario con un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova istituzione, si prescinde dall'anzianità minima e si conferisce l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

#### **Capo III**

#### **AVANZAMENTO**

#### **Articolo 12**

##### **Conferimento della qualifica di capo squadra volontario**

1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione con superamento della prova finale.
2. Al corso sono ammessi, secondo la graduatoria di cui al comma 5 e fino alla copertura dei posti disponibili, i vigili volontari iscritti nell'elenco B da oltre cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato negli ultimi due anni con lodevole profitto, attestato dal comandante provinciale e che nel medesimo periodo non siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto.
3. Alla selezione può partecipare il personale volontario in servizio presso un altro distaccamento della stessa provincia, previo nulla osta del comandante provinciale.
4. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale.

5. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di periodicità almeno triennale, sono fissati il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari, i titoli valutabili, le modalità di

7

espletamento delle procedure di selezione, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di formazione della graduatoria di ammissione al corso, nonché le disposizioni per lo svolgimento del corso e dell' esame finale.

#### **Capo IV**

#### **IMPIEGO**

#### **Articolo 13**

#### **Modalità di impiego del personale volontario**

1. Il personale volontario iscritto negli elenchi A e B può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.

2. Il personale volontario iscritto nell' elenco A, inoltre, è richiamato in servizio in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, motivate dall' autorità competente che opera il richiamo. Ciascun periodo di richiamo di norma ha una durata non superiore a venti giorni.

3. I richiami di cui al comma 2 vengono disposti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco nei limiti della autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. Qualora il servizio del personale volontario debba essere espletato in una provincia diversa da quella di iscrizione, il richiamo viene preventivamente autorizzato dal competente direttore regionale o dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile nel caso in cui il servizio debba essere espletato in una regione diversa.

4. Con regolamento ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di avvicendamento, tenendo conto dei criteri della rotazione, dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati; per specifiche esigenze connesse al servizio di soccorso o per particolari compiti di istituto, i periodi di richiamo possono essere disposti consecutivamente ovvero con la rotazione tra personale volontario in possesso delle qualificazioni necessarie.

5. Il personale volontario dei distaccamenti volontari, oltre che nelle ipotesi di cui al comma 1), è richiamato in servizio:

a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario, su richiesta di soccorso secondo le procedure operative stabilite dal Comando provinciale dei vigili del fuoco ;

b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario, su disposizione del Comando provinciale dei vigili del fuoco ;

c) per le esigenze del Comando provinciale dei vigili del fuoco , compatibilmente con le necessità del distaccamento volontario di appartenenza. In tale caso i periodi di richiamo non possono superare complessivamente il limite di sessanta giorni annuali.

8

6. Il personale volontario iscritto nell' albo nazionale di cui all' articolo 2 comma 5 e 6 può essere richiamato in servizio per la partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Complessivamente i periodi di richiamo non possono superare il limite di 160 giorni/anno.

8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

#### **Articolo 14**

##### **Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso**

1. Il personale volontario di cui all' elenco B, riconosciuto dalla competente commissione medica ospedaliera non idoneo in via permanente al servizio di soccorso, ma idoneo a proficuo servizio, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi di soccorso tecnico urgente, qualora per le esigenze dell' amministrazione sussista effettiva possibilità d' impiego. Tale impiego non costituisce richiamo in servizio.

2. Per il personale di cui al comma 1, non vige l' obbligo di svolgere l' attività addestrativa di cui all' articolo 10.

#### **Articolo 15**

##### **Cancellazione dagli elenchi del personale volontario**

1. La cancellazione d' ufficio dall' elenco del personale volontario è prevista per:

a) decesso;

b) dimissioni volontarie presentate al Comando provinciale dei vigili del fuoco di appartenenza;

c) raggiungimento dei limiti di età;

d) incapacità, insufficiente rendimento ad assolvere i compiti di istituto, accertati dalla commissione di cui all' articolo 8 comma 6.

e) assenza ingiustificata, previa diffida, dai turni e richiami, dai corsi di addestramento e formazione, ai sensi dell' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

f) mancata partecipazione o indisponibilità, protratta per almeno due anni, all' attività addestrativa o ai richiami, da parte del personale volontario iscritto nell' elenco A;

g) mancata partecipazione o indisponibilità, protratta almeno per due anni, all' attività del distaccamento volontario o all' attività addestrativi, da parte del personale volontario iscritto nell' elenco B;

h) ipotesi di cui all' articolo 35, commi 1, lettera c), e 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, fino alla emanazione del regolamento di disciplina, da adottarsi ai sensi dell' articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

9

i) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 2002, e successive modificazioni, accertata dalla competente commissione medico ospedaliera;

l) assenza ingiustificata agli accertamenti di cui alla lettera g), nonché a quelli disposti dall' amministrazione per la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale;

m) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell' articolo 7 del presente decreto;

2. Si procede alla cancellazione d' ufficio, altresì, nei confronti del personale volontario iscritto nell' elenco C che non abbia partecipato, senza giustificato motivo, alle manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per almeno due anni.

#### **Articolo 16**

### **Ordinamento gerarchico del personale volontario**

1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di pari grado.
2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di richiami in servizio. A parità di anzianità di servizio, la gerarchia è determinata dalla data di iscrizione nell'elenco dei volontari.

### **Articolo 17**

#### **Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario**

1. Per le finalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10.
  2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.
  3. Il personale iscritto negli elenchi A e B, che abbia superato il corso di addestramento iniziale di cui all'articolo 8 o il corso di formazione iniziale previsto dall'articolo 9 del DPR 6 febbraio 2004, n. 76, può svolgere le mansioni di cui all'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché quelle di cui all'art. 21, comma 2, del DM 9 aprile 1994 come modificato dal DM 6 ottobre 2003, senza l'obbligo della frequenza dello specifico corso di formazione e di aggiornamento e di superamento degli esami ove previsti
- 10

### **Articolo 18**

#### **Onorificenze**

1. Al personale volontario si applicano le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

### **Articolo 19**

#### **Tessera di riconoscimento**

1. Al personale volontario viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia per il personale permanente.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di rilascio e le caratteristiche tecniche della tessera, tenendo conto delle specifiche attività svolte dagli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2 comma 1.
3. La tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco. Il personale volontario iscritto negli elenchi di cui all'art 2 comma 1, lett. a) e c) deve riconsegnare la tessera al termine del periodo di richiamo.

### **Articolo 20**

#### **Vestiario ed equipaggiamento**

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto

della cancellazione dagli elenchi.

## **Articolo 21**

### **Copertura assicurativa**

1. Ai sensi dell' articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il personale volontario impiegato in attività di soccorso, formazione e addestramento e' assicurato contro gli infortuni e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l' amministrazione da ogni responsabilita'. La dipendenza da causa di servizio di infermita' o lesioni e' accertata ai sensi delle disposizioni , vigenti per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al d.p.r. n. 461/2001.

11

2. E' altresì coperto da assicurazione il personale volontario di cui all' articolo 2, comma 1 lettera b) e il personale di cui all' articolo 14 per gli infortuni e le infermita' contratti per causa diretta ed immediata derivante dall' impiego nelle attività di gestione del distaccamento, nonché il personale di cui all' articolo 2, comma 1, lett. c) per gli infortuni e le infermita' contratti per causa diretta ed immediata delle attività di preparazione e di partecipazione alle manifestazioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## **Articolo 22**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il personale volontario che, per cambio di residenza, viene iscritto nell' elenco del personale volontario di un altro Comando provinciale dei vigili del fuoco conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.

2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse.

3. Fino alla emanazione del regolamento di disciplina, da adottarsi ai sensi dell' articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall' articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 e il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.

4. In prima applicazione del presente provvedimento, il personale volontario iscritto nell' elenco di cui all' articolo 2 del DPR 6 febbraio 2004, n. 76, nonché quello che ha presentato domanda di iscrizione, deve optare per il passaggio alla qualifica di vigile volontario in uno degli elenchi di cui all' articolo 2, comma 1, mediante domanda da presentarsi al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco dei vigili del fuoco entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale. Decorso tale termine, il personale volontario che non ha presentato richiesta viene cancellato d' ufficio dagli elenchi.

5. Il personale volontario appartenente alle previgenti qualifiche di funzionario tecnico antincendi volontario, capo reparto volontario e capo squadra volontario può optare, in alternativa a quanto previsto al comma 4, per il passaggio alla qualifica di capo squadra volontario di cui all' elenco B, se in possesso dei requisiti di cui all' articolo 5 comma 1 lettera f), anche in soprannumero al contingente di cui all' articolo 4, mediante domanda da presentarsi al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco dei vigili del fuoco entro il termine di 60 giorni dalla

pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale -Serie generale.

12

6. Il personale volontario impiegato per esigenze operative nei distaccamenti permanenti può continuare ad espletare il servizio transitando nell' elenco B, con le stesse modalità previste dalla presente norma per i distaccamenti volontari.

7. Fino all' emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 145, comma 2 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l' accertamento della idoneità del personale di cui all' articolo 2, comma 5 e la valutazione dei titoli posseduti sono effettuati dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

### **Articolo 23**

#### **Abrogazioni**

1.E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

### **Articolo 24**

#### **Invarianza degli oneri**

1. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.